



MIBACT-DG-S  
DG-SS-SEGR  
0004008 31/03/2017  
Cl. S.22.11.04/18

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

GABINETTO

MIBACT-UDCM  
GABINETTO  
0010291-30/03/2017  
Cl. 12.12.00/2

Alla Direzione generale  
Spettacolo  
SEDE

Oggetto: Modalità di ripartizione delle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (rep. n.105).

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia conforme del decreto ministeriale indicato in oggetto, registrato dalla Corte dei Conti al numero 318 in data 28/03/2017.

  
IL VICECAPO DI GABINETTO VICARIA  
Dott.ssa Tiziana Coccoluto



28-MAR 2017

Cons. Chiara Bersani

*Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo***Modalità di ripartizione delle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232**

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, gli articolo 1 e 5;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89";
- VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero";
- VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, ed in particolare il Titolo II;
- VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;
- VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, recante disposizioni per trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato;
- VISTA la legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", e, in particolare l'articolo 11, commi 18, 20, 20-bis e 21;
- VISTO il decreto ministeriale 1 luglio 2014, e successive modificazioni, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 1, comma 583, ai sensi del quale "Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la





*Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

*spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali";*

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e, in particolare l'articolo 11, comma 3, che ha autorizzato la spesa ulteriore di 10 milioni di euro per l'anno 2017 per le finalità di cui al sopra citato articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

**DECRETA:**

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Art. 2  
(Criteri generali e percentuali di ripartizione delle risorse)

1. Le risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono attribuite annualmente con decreto del Direttore generale competente sulla base dei seguenti criteri:
  - a) una quota, nella misura del 60 per cento delle risorse complessive annue, è ripartita in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte di soggetti privati;
  - b) una quota, nella misura del 30 per cento delle risorse complessive annue, è ripartita in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte degli enti territoriali;





*Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

- c) una quota, nella misura del 10 per cento delle risorse complessive annue, è ripartita proporzionalmente all'ammontare dei contributi ordinari annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.
2. L'importo totale attribuito a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non può in ogni caso superare il 10 per cento delle risorse annue disponibili.
3. Il limite del 10 per cento si applica altresì alle risorse disponibili per ciascuna delle quote di cui al comma 1. Conseguentemente, nel caso in cui tale soglia fosse superata da una o più fondazioni, le risorse eccedenti sono ripartite tra le altre in proporzione, per ciascuna quota, all'ammontare dei contributi annuali ricevuti dalle sole fondazioni ammesse a tale ulteriore ripartizione. Ove, all'esito della eventuale ripartizione di cui al precedente periodo, vi fossero superamenti della soglia da parte di una o più fondazioni, si procede alla distribuzione delle eventuali risorse eccedenti, secondo le modalità di cui al presente comma, fino a esaurimento delle eccedenze.
4. Per la definizione dei contributi di cui al comma 1, si fa riferimento al bilancio consuntivo delle fondazioni lirico-sinfoniche relativo all'anno precedente all'attribuzione delle risorse di cui al presente decreto.

Art. 3

*(Utilizzo delle risorse)*

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche interessate dal piano di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, possono utilizzare le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto esclusivamente per le finalità previste del piano.
2. Tutte le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie delle risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto devono presentare alla Direzione generale competente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di attribuzione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.

Art. 4

*(Disposizioni transitorie)*

1. Per l'anno 2017, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle risorse stanziata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la definizione dei contributi





*Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

prevista dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto è effettuata avendo quale riferimento il bilancio consuntivo delle fondazioni lirico-sinfoniche dell'anno 2015.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo.

Roma, - 3 MAR. 2017

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445  
si attesta che la presente copia composta di n. 4 fogli,  
è conforme all'originale.  
Roma, li 30/03/2017



IL MINISTRO

